

Nuove norme legislative per la subacquea nel 2008

Decreto 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"

La norma più evidente in tale decreto è che OGNI SUB INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DEL SUO BREVETTO DOVRA POSSEDERE UNA BOA SPARABILE E SAPERLA UTILIZZARE IN CASO DI NECESSITA.



Successivamente vi sono ulteriori norme inerenti le imbarcazioni che accompagnano sommozzatori e sul personale di primo soccorso che deve essere sempre presente in barca.

Di seguito è riportato un estratto di tale regolamento d'attuazione inerente solo la parte strettamente subacquea ... eccolo qui !

Decreto

Ministero Infrastrutture e Trasporti, 29 luglio 2008, n. 146

Codice

Nautica da Diporto

Regolamento

di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

ESTRATTO

PER LA SUBACQUEA



Capo III

Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. **Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo**, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, **devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:**
 - a) **una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;**
 - b) **in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate**, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), **è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;**
 - c) **un'unità per la somministrazione di ossigeno** con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) **una cassetta di pronto soccorso** conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. **Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.**



Art. 91.

Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. **Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri**, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve **operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale** di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. **Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.**